

Decreto n. 2/19

del 8-1-19



TRIBUNALE DI NOLA

AVVISO PER I LAUREATI IN GIURISPRUDENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI NOLA AI SENSI DELL'ART. 73 del D.L. n. 69/2013 CONV. CON MOD. IN L. n. 98/2013

Il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (cd. decreto del fare), convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto all'art. 73 la possibilità **per i laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale**, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, **che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, di accedere a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica in materia civile, o penale (dibattimento), della durata complessiva di diciotto mesi**, presso gli Uffici Giudiziari.

Ciascuno degli ammessi al tirocinio è affidato a un magistrato che ha espresso la disponibilità, assistendolo e coadiuvandolo nel compimento delle ordinarie attività giudiziarie, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle

prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Per la nomina a giudice di pace la disposizione di cui al comma 2 dell'art. articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.

Per l'accesso al predetto stage occorre presentare **domanda** al Presidente del Tribunale di Nola- a mezzo racc.ta, ovvero consegna a mano, presso la Segreteria del Presidente, Palazzo Orsini, I° Piano, all'attenzione della dr.ssa Bruna Finaldi, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445- come da modello da estrarre in facsimile dal sito della Corte di Appello di Napoli www.cortediappellonapoli.it

Per ragioni organizzative dell'ufficio, le domande dovranno essere presentate **entro il termine del 15 febbraio 2019.**

Gli aspiranti che svolgono pratica forense dovranno indicare nell'istanza il nominativo del professionista presso il quale la pratica viene effettuata, il foro di appartenenza, ed il settore (civile o penale) ove lo stesso svolge la propria attività;

nel caso in cui il professionista sia iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nola, ovvero svolga in maniera prevalente la propria attività presso il Tribunale di Nola, il tirocinante verrà assegnato ad un settore diverso da quello in cui svolge la pratica forense.

Si evidenzia infine, che le modalità di organizzazione dei tirocini, sono di competenza esclusiva del Presidente del Tribunale.

Si dà atto che sono già pervenute domande di ammissione, e pertanto coloro i quali hanno già presentato domanda di partecipazione al tirocinio formativo, non sono tenuti a riformularla.

NOLA,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Luigi Picardi

